



# COMUNE DI ROMANA

## AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

**DETERMINAZIONE N. 55 del 27/05/2021**

PROPOSTA N. 235 del 27/05/2021

**OGGETTO:** ACQUISTO SOFTWARE E SERVIZI DI INTEROPERABILITA' OPERATIVA PER IL RILASCIO DELLA CIE. DETERMINA A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLLSYS COMPUTER SRL. CIG Z1131E8A6F.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**RICHIAMATO** il Decreto del Sindaco n. 7 del 26.11.2020 relativo all'attribuzione della responsabilità del servizio amministrativo Contabile alla Dott.ssa Carmela Calaresu;

**Preso atto** che Ollsys/Tinn (software-house per i gestionali del Comune di Romana) hanno approntato un servizio specifico per l'installazione e la configurazione di tutte le componenti di integrazione (servizio di interoperabilità applicativa, area FTP) per gli aggiornamenti indispensabili al corretto funzionamento del nuovo Software ed hardware installato dal Ministero per l'emissione della nuova carta d'identità elettronica; Questa soluzione, prevede la fornitura delle integrazioni all'applicativo dei Servizi Demografici relativamente alla richiesta di emissione della nuova CIE (tramite servizio di interoperabilità applicativa e protocollo FTP).

Nello specifico il software di interoperabilità applicativa, permette di:

1. verificare i dati anagrafici presenti nel DB dei residenti confrontandoli con quelli della agenzia delle entrate,
2. registrare i diritti della CIE emessa per i riepiloghi periodici
3. importare nel DB anagrafico i dati relativi alla nuova CIE (numero della CIE in base al nuovo formato, data di emissione e data scadenza).

**RAVVISATA** la necessità di procedere all'acquisto del predetto software di interoperabilità;

**Visto** il preventivo presentato dalla ditta "Ollsys Computer S.r.l. con sede in Viale Repubblica 170 08100 Nuoro, Partita iva 00685780918", protocollato al n. 1826 del 26.05.2021, che prevede per la fornitura del software:

Costo servizio attivazione: € 350,00 + Iva

Canone annuale: € 250,00 + Iva

TOTALE: € 600,00 + Iva al 22% per un totale di € 732,00;

**VISTI** gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

**Considerato**, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

- a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del D.lgs. 50/2016;
- b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 36, comma 2, lett. A) del D.lgs. 50/2016, ai sensi del quale *"Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza"*;

**Rilevato**, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del D.lgs. 50/2016;

**Richiamati:**

- L'art. 23-ter del D.lgs. 90/2014, come modificato dall'art. 1, comma 501, della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), che stabilisce che *“Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, I comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.”*
- L'art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 secondo cui *“Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma e' causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.”*
- L'art.1, comma 7 del D.L. 95/2012 che prevede *“Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati.(...) E' fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le*

*categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali.(...)”;*

- l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 dispone: *“ le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...]”;*

**Visto** l'art. 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

1. *La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*
  - *il fine che con il contratto si intende perseguire;*
  - *l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*
  - *le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.*
2. *Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.”;*

**Visto** l'art. 36, comma 2, del D.lgs. 50/2016 il quale prevede che *“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per*

*affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta [...]”;*

**Richiamato** il comma 130 dell'art. 1 della legge di bilancio 2019 con il quale viene modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro.

**CONSIDERATO** che per l'affidamento del servizio in oggetto, si intende procedere mediante affidamento diretto alla suddetta ditta, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto:

- l'importo a base d'asta dei servizi di cui in oggetto è inferiore ad euro 40.000,00 e, pertanto, gli stessi possono essere affidati in via diretta da parte del responsabile del procedimento prescindendo dalle procedure a evidenza pubblica.
- la procedura in questione consentirà un notevole risparmio di risorse temporali ed umane ed assicurerà, quindi, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, anche in considerazione dei limitati importi dei servizi complessivamente definiti;
- la ditta in parola, è in possesso dei requisiti richiesti nella presente determina a contrarre e risponde perfettamente alle esigenze della stazione appaltante;

Preso **atto** della convenienza dell'offerta sopra indicata;

**Evidenziato** che si prevede:

- di porre in essere per la prestazione svolta il solo accertamento della prestazione effettuata, analogamente a quanto previsto dalla sia pur abolita previsione dell'articolo 307 del DPR 207/2010;
- di considerare assorbito l'avvio dell'esecuzione del contratto dalla lettera d'ordine, analogamente a quanto previsto dalle sia pur abolite previsioni degli articoli 303 e 304 del DPR 207/2010;
- di considerare assorbito il certificato di ultimazione dei lavori, analogamente a quanto previsto dalla sia pur abolita previsione dell'articolo 309 del DPR 207/2010, dall'ultimo positivo accertamento di regolare esecuzione;
- di considerare assorbito dal medesimo ultimo positivo accertamento di regolare esecuzione anche l'attestazione di regolare esecuzione;

**Atteso** che, in data odierna è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è Z1131E8A6F;

**Visto** il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) acquisito mediante procedura online prot. INAIL\_26127992, scadenza validità 13.06.2021;

**Dato atto** che, ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.lgs. 267/2000, i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa, devono essere trasmessi al Responsabile del Servizio Finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

**VISTO** il Bilancio di previsione 2021/2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30.03.2021;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 267/2000 “Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali”;

**VISTO** il Regolamento di Contabilità vigente;

**Accertata** la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

## D E T E R M I N A

*Per le motivazioni in premessa indicate, qui interamente richiamate,*

**1) Di affidare** direttamente alla ditta Ollsys Computer S.r.l. con sede in Viale Repubblica 170 08100 Nuoro, Partita iva 00685780918”, la fornitura in oggetto come da preventivo prot. 1826 del 26.05.2021 che prevede l'importo di euro 600,00 oltre IVA 22% per un totale di euro 732,00;

- 2) Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/00, sulla determinazione a contrarre, in base al quale:
- il fine è quello di permettere il regolare funzionamento degli uffici comunali;
  - la modalità di scelta del contraente è la procedura di affidamento diretto art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016;
  - l'importo dell'affidamento è pari a 600,00 + IVA,;

**3) Di impegnare** in favore della ditta predetta la somma di 732,00 IVA compresa per la fornitura di cui trattasi;

**4) Di imputare** la somma di euro 732,00 sul capitolo 4200.1, missione 01, programma 03 del Bilancio di previsione 2021/2023;

**5) Di dare atto** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 153, comma 5, D.lgs. 267/2000);

**6) Di attestare che:**

- *non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, né motivi di astensione per l'adozione del presente atto, ai sensi degli artt. 6 bis della legge n. 241/1990 (come introdotto dall'art. 1 comma 41 della legge n. 190/2012) e dell'art. 7 del d.P.R. n. 62/2013;*
- *nei confronti del sottoscritto responsabile del servizio e del procedimento per l'affidamento in argomento non sussistono ipotesi di conflitto di interesse di cui agli artt. 42 del d.lgs. n. 50/2016, né ricorre la fattispecie di cui all'art. 67 del medesimo decreto;*
- *non ricorre l'ipotesi di divieto di cui all'art. 53 comma 16 ter del d.lgs. n. 165/2001 (divieto di pantouflage);*
- *il contraente è informato dell'obbligo di rispettare il codice di comportamento dei dipendenti approvato dal Comune, pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'ente;*
- *il fornitore è informato che i dati contenuti nel presente atto, saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.*

**7) Di disporre** che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 dl D.Lgs 50/2016.

---

### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 235 del 27/05/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** in data **27/05/2021**

---

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 235 del 27/05/2021** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione	Progressivo	Importo
2021	1	4200	1	345	1	732,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** il **26/05/2021**.

---

#### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 264**

Il 27/05/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **160 del 26/05/2021** con oggetto

**ACQUISTO SOFTWARE E SERVIZI DI INTEROPERABILITA' OPERATIVA PER IL RILASCIO DELLA CIE. DETERMINA A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLLSYS COMPUTER SRL. CIG Z1131E8A6F.**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **CALARESU CARMELA** il **27/05/2021**

---

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 160 del 26/05/2021